

## **FAQ Praticanti**

### **Esiste una scadenza per iscriversi al Registro dei Praticanti?**

No, ma per poter sostenere l'esame di abilitazione alla professione, dopo il periodo di pratica di 18 mesi, occorre che la pratica sia convalidata e terminata entro il 10 novembre dell'anno in cui si intende partecipare all'esame di abilitazione.

### **Qual è la durata del tirocinio forense?**

Il tirocinio forense ha una durata di diciotto mesi e decorre dall'iscrizione nel Registro dei Praticanti.

### **È possibile iscriversi al Registro Praticanti di Monza e iniziare la pratica forense sei mesi prima del conseguimento della laurea?**

No, in quanto allo stato attuale l'Ordine di Monza non ha attivato alcuna convenzione con le Università.

### **Il tirocinio forense può essere interrotto?**

Sì, il tirocinio forense può essere interrotto, su domanda, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 70/2016 ed alle condizioni ivi previste.

Per qualsiasi approfondimento è possibile consultare il Regolamento Tirocinio Forense presente sul sito dell'Ordine.

### **Quali attività possono essere svolte in contemporanea con il tirocinio forense?**

Il tirocinio forense semplice è compatibile con l'attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, alle condizioni stabilite dall'art. 2 del D.M. 70/2016.

Il Praticante, all'atto dell'iscrizione nel Registro, deve dare comunicazione al Consiglio dell'attività lavorativa, precisando la tipologia del lavoro, il nominativo del datore di lavoro, la sede, gli orari e le modalità di svolgimento, così da consentire al Consiglio di valutare la compatibilità con la pratica forense.

Analoga comunicazione deve essere data dal Praticante già iscritto in caso di nuove attività lavorative e/o mutamenti delle modalità delle medesime, anche in relazione agli orari.

## **SEZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO**

### **È possibile svolgere l'intera durata della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario?**

No, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

### **Devo frequentare corsi di formazione per l'accesso alla professione di Avvocato in contemporanea con il tirocinio?**

Sì, dal 1/4/2022 è prevista la frequenza obbligatoria con profitto (e superamento delle verifiche finali) di corsi di formazione ad indirizzo professionale per un periodo di 18 mesi, ai sensi dell'art. 43 Legge 247/2012.

Il certificato di compiuta pratica potrà essere rilasciato solo previa attestazione del superamento dell'esame finale del corso obbligatorio di formazione.

### **Il praticante è sottoposto a verifiche semestrali da parte della Commissione Praticanti del Consiglio dell'Ordine?**

Sì, il praticante ogni sei mesi deve presentare il libretto della pratica, vidimato dal *dominus*, contenente gli atti e le questioni giuridiche affrontate, oltre alle udienze a cui ha partecipato. Al termine del tirocinio, il praticante dovrà inoltre depositare una relazione sull'attività svolta.

### **Con quali modalità ed entro quale termine dalla scadenza del semestre vanno consegnati il libretto di pratica e le relazioni?**

Le relazioni ed il libretto della pratica devono essere depositate tramite il portale SFERA – Libretto on line entro e non oltre 1 mese dalla fine del semestre.

Il semestre decorre dalla data di prima iscrizione nel Registro dei Praticanti.

L'omessa o incompleta presentazione della documentazione comporta la mancata convalida del semestre ai fini della pratica.

### **Che cosa devo scrivere sul libretto della pratica?**

Sul libretto devono essere annotate le udienze a cui il praticante ha partecipato (almeno 20 per semestre), con indicazione della data, dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo della causa, dell'attività svolta. Dovrà altresì essere allegata la Scheda con il foglio udienze (presente sul sito istituzionale nell'Area Praticanti - Modulistica) firmata dal Giudice e del *dominus* con il quale è stata svolta l'udienza. In mancanza, dovranno essere allegati i verbali che comprovino la partecipazione del praticante all'udienza.

Non è possibile annotare più di due udienze al giorno. Per ciascun semestre dovranno inoltre essere indicati almeno 5 questioni giuridiche e almeno 5 atti (giudiziali e/o stragiudiziali) a cui il praticante ha partecipato, con relativa descrizione.

Il libretto deve essere sottoscritto dal praticante e dal *dominus* presso cui svolge la pratica.

### **Quali udienze possono essere annotate sul libretto della pratica?**

Il tirocinante deve assistere ad almeno 20 udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, distribuite in modo omogeneo nel semestre ed aventi ad oggetto materie diversificate. In ogni caso non possono essere considerate più di due udienze al giorno e meno di due al mese (escluso il periodo feriale).

Nel novero delle udienze possono essere conteggiati anche gli incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione, quindi, del primo incontro di mediazione non aderita), ed a condizione che la presenza del tirocinante sia documentata.

### **Posso cambiare *dominus* durante il tirocinio?**

Sì, il praticante può trasferirsi presso un altro studio professionale ma deve darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine allegando la dichiarazione del nuovo *dominus* che accetta il praticante, nonché il relativo attestato di formazione continua ex art. 25 Regolamento CNF 6/2014 (ovvero l'eventuale esenzione dall'obbligo di formazione continua ai sensi dell'art. 11 comma 2 Legge 247/2012).

### **Posso assistere ad udienze con altri avvocati diversi dal *dominus*?**

Sì, ove ciò sia strettamente indispensabile al fine del rispetto di quanto previsto per legge – sia per il numero minimo di udienze sia per la loro diversificazione – il tirocinante potrà assistere ad udienze patrocinata da altro legale, non necessariamente del Foro di Monza, il quale dovrà garantire la conoscenza delle questioni giuridiche trattate.

La partecipazione alle udienze dovrà essere attestata con la attenta compilazione dell'apposita Scheda con il foglio udienze, completo della sottoscrizione del Magistrato, di quella del *dominus* ed eventualmente dell'Avvocato diverso dal *dominus* che ha patrocinato in udienza, i quali in tal modo attestano sotto la propria responsabilità la effettiva e consapevole partecipazione alle attività di udienza.

### **Vengono computate nel novero delle 20 udienze utili per la convalida del semestre anche le note di trattazione scritta?**

Sì, laddove l'udienza sia sostituita dalla trattazione scritta o si svolga da remoto in video conferenza, la presenza del Praticante deve risultare:

- dalla nota di trattazione scritta dell'udienza, oppure dall'attestazione del *dominus* che il tirocinante abbia collaborato alla redazione della nota di trattazione scritta;
- dal verbale dell'udienza svolta da remoto.

### **Come devono essere redatte le relazioni?**

Nelle relazioni il praticante deve descrivere in maniera dettagliata l'attività svolta. Ogni relazione deve essere firmata esclusivamente dal praticante. Nella relazione finale deve essere illustrato un approfondimento in materia deontologica.

### **Devo compilare il libretto elettronico di tirocinio?**

E' obbligatorio l'utilizzo del libretto elettronico di tirocinio accessibile sulla piattaforma Sfera.

### **Come posso accedere al libretto elettronico di tirocinio?**

E' necessario accedere alla propria area personale del portale Albo Sfera.

### **Devo richiedere il certificato di compiuta pratica, cosa devo fare?**

Alla scadenza del terzo semestre, tempestivamente, il Praticante dovrà presentare alla Segreteria dell'Ordine l'istanza per ottenere il certificato di compiuta pratica, secondo le disposizioni dell'art. 45 Legge 247/2012.

L'istanza di compiuta pratica, sulla base della modulistica presente sul sito, deve essere depositata in bollo presso la Segreteria dell'Ordine, unitamente alla eventuale documentazione comprovante le modalità alternative di tirocinio (diploma della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali SSPL; certificazione tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013; certificazione tirocinio presso gli uffici giudiziari) e l'attestazione della frequentazione di un corso ex art. 43 Legge 247/2012 e del superamento della relativa verifica finale.

Contestualmente al deposito dell'istanza, la Segreteria comunicherà la data del colloquio di fine pratica innanzi all'apposita Commissione dell'Ordine.

### **Il praticante deve osservare i doveri e le norme del codice deontologico forense ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine?**

Sì, il praticante deve rispettare le norme del codice deontologico.

## **TRASFERIMENTI E CANCELLAZIONI PRATICANTI**

### **Sono iscritto al Registro Praticanti di Monza e devo trasferirmi presso un altro Foro. Che cosa devo fare?**

Per trasferirsi presso un altro Foro occorre richiedere al Consiglio il certificato di nulla osta al trasferimento.

L'istanza, sulla scorta della modulistica presente sul sito, deve essere depositata in bollo presso la Segreteria, che contestualmente fornirà la data del colloquio.

Una volta sostenuto il colloquio, il Consiglio delibererà sulla istanza.

Il certificato di nulla osta dovrà quindi essere ritirato allo sportello di Segreteria, previo versamento di bolli e diritti previsti.

Il rilascio del nulla osta al trasferimento non comporta la cancellazione dal Registro dei Praticanti tenuto dall'Ordine di Monza; la cancellazione verrà disposta nel momento in cui l'Ordine di destinazione abbia comunicato l'avvenuta iscrizione del tirocinante nel proprio Registro e con effetto dalla data di tale iscrizione.

Sino alla data dell'avvenuta iscrizione presso altro Ordine, il tirocinante è tenuto a proseguire effettivamente la pratica presso il proprio *dominus* del Foro di Monza e, ai fini della convalida del periodo di pratica presso l'Ordine di Monza, non potrà essere presa in considerazione una attestazione rilasciata dall'Avvocato del Foro di destinazione.

### **A seguito di trasferimento ad altro Foro devo chiedere il certificato di pratica parziale. Come devo procedere?**

Per ottenere il certificato di pratica parziale deve essere formulata apposita istanza, sulla scorta della modulistica presente sul sito, da depositare in bollo presso la Segreteria.

Contestualmente la Segreteria comunicherà la data del colloquio presso la Commissione Praticanti.

Il certificato di pratica parziale dovrà quindi essere ritirato allo sportello di Segreteria, previo versamento di bolli e diritti previsti.

### **Se mi trasferisco da altro Foro quali documenti devo presentare? E quali pagamenti devo effettuare?**

In caso di trasferimento da altro Foro all'Ordine di Monza dovrà essere allegato, all'istanza di iscrizione, il certificato di nulla osta rilasciato dall'Ordine di provenienza.

Dovrà inoltre essere effettuato il pagamento della quota annuale in favore dell'Ordine di Monza, anche qualora fosse stato già effettuato il versamento della quota annuale dell'Ordine di provenienza.

### **Quando devo produrre all'Ordine di Monza il certificato di pratica parziale?**

Contestualmente all'iscrizione nel Registro dei Praticanti di Monza, oppure entro il termine massimo per la richiesta del certificato di computa pratica, il tirocinante dovrà produrre il certificato di pratica parziale rilasciato dall'Ordine di provenienza, con attestazione del periodo di tirocinio svolto sino al giorno antecedente l'iscrizione nel Foro di Monza.

### **Voglio cancellarmi dal Registro Praticanti. Che cosa devo fare?**

L'istanza, sulla scorta della modulistica presente sul sito, deve essere depositata presso la Segreteria unitamente al tesserino.

## **PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO**

### **Quando posso chiedere il patrocinio sostitutivo?**

Dopo il primo semestre di pratica il tirocinante può richiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, depositando presso la segreteria la relativa documentazione reperibile sul sito [www.ordineavvocatimonza.it](http://www.ordineavvocatimonza.it). Successivamente il praticante verrà convocato per il colloquio avanti alla Commissione Praticanti.

**Dopo l'avvenuta iscrizione al Registro dei Praticanti Abilitati è possibile patrocinare in udienza in sostituzione del *dominus*?**

No, tale facoltà si acquisisce solamente dopo aver prestato il giuramento innanzi al Consiglio dell'Ordine.

**Qual è la durata del patrocinio sostitutivo?**

La durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 anni e perde efficacia alla scadenza dei 6 anni dalla prima iscrizione al Registro dei praticanti.

**Qual è la competenza dei praticanti avvocati una volta conseguita l'abilitazione al patrocinio sostitutivo?**

Il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, senza limiti territoriali e, comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile nelle cause avanti il Giudice di Pace ed il Tribunale, in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali ed in quelli che rientrano nella competenza del Pretore.

## **CORSO DI FORMAZIONE** **PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE**

Il D.M. 9 febbraio 2018 n. 17 (*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato*) attua le disposizioni dell'art. 43 della legge professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247) che prevedono - oltre alla pratica forense - la **frequenza obbligatoria e con profitto**, per un periodo **non inferiore a 18 mesi**, di **corsi di formazione a indirizzo professionale**.

### **Chi ha l'obbligo di frequentare il corso?**

Sono tenuti a frequentare il corso coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti **a partire dal 1 aprile 2022**.

### **I praticanti che svolgono la pratica presso gli uffici giudiziari ex art. 44 Legge 247/2012 sono tenuti all'obbligo di frequenza del corso?**

Sì.

### **È possibile l'esonero dall'obbligo di frequenza del corso per chi svolge la pratica all'estero?**

Previa istanza, è possibile l'esonero dall'obbligo di frequenza del corso per il praticante che è stato autorizzato a svolgere il tirocinio forense in altro Paese dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 41, comma 6 lett. c) della Legge professionale, nel limite massimo di sei mesi.

### **Anche l'Ordine organizza un corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato?**

Sì, l'Ordine degli Avvocati di Monza con la **Scuola Forense di Monza Como Lecco Sondrio**, organizza il "**Corso obbligatorio per tirocinanti avvocati**".

### **Dove sono reperibili le informazioni sul Corso organizzato dall'Ordine?**

Le informazioni sono pubblicate sul sito dell'Ordine di Monza nella sezione "SERVIZI PER AVVOCATI E PRATICANTI" <https://www.ordineavvocatimonza.it/it/scuola-forense/p318> – e sul sito della SCUOLA FORENSE <https://scuola-forense-di-monza.webnode.it/>

### **Il Corso organizzato dall'Ordine di Monza è riservato ai praticanti iscritti nel Registro tenuto dall'Ordine di Monza?**

No, si possono iscrivere anche praticanti non iscritti al Registro dell'Ordine di Monza.

### **Con quale periodicità è organizzato il Corso dell'Ordine?**

La periodicità del Corso è **semestrale**, come previsto dal d.m. 17/2018 (novembre-aprile e maggio-ottobre) per un totale di **3 moduli** da **60 ore** ciascuno.

### **Dove si svolge il Corso dell'Ordine?**

Il Corso si svolge **in presenza** presso la sala convegni dell'Ordine sita in piazza Carducci angolo Via Mantegazza a Monza.

### **Qual è il costo del Corso dell'Ordine?**

Le informazioni sono pubblicate sul sito dell'Ordine di Monza nella sezione "SERVIZI PER AVVOCATI E PRATICANTI" <https://www.ordineavvocatimonza.it/it/scuola-forense/p318> – nell'area SCUOLA FORENSE <https://scuola-forense-di-monza.webnode.it/>

**È possibile chiedere il trasferimento al Corso dell'Ordine da un corso organizzato da altri soggetti?**

Sì, è possibile chiedere il trasferimento **in tempo utile** per l'iscrizione ad un modulo non ancora avviato, purché vi sia continuità formativa.

**È possibile frequentare corsi per l'accesso alla professione forense organizzati da altri soggetti?**

Sì è possibile, purché si tratti di corsi autorizzati ai sensi dell'art. 43 Legge 247/2012.

